

CODICE PENALE

LIBRO I DEI REATI IN GENERALE

Artt. 1-240

Clicca su [*](#) per visualizzarli

CODICE PENALE [*](#)

LIBRO I DEI REATI IN GENERALE [*](#)

Artt. 1-240 [*](#)

TITOLO I DELLA LEGGE PENALE [*](#)

1 Reati e pene: disposizione espressa di legge [*](#)

2 Successione di leggi penali [*](#)

3 Obbligatorietà della legge penale [*](#)

4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato [*](#)

5 Ignoranza della legge penale [*](#)

6 Reati commessi nel territorio dello Stato [*](#)

7 Reati commessi all'estero [*](#)

9 Delitto comune del cittadino all'estero [*](#)

10 Delitto comune dello straniero all'estero [*](#)

11 Rinnovo del giudizio [*](#)

12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere [*](#)

13 Estradizione [*](#)

14 Computo e decorrenza dei termini [*](#)

15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale [*](#)

16 Leggi penali speciali [*](#)

TITOLO II DELLE PENE [*](#)

CAPO I [*](#)

DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE *

17 Pene principali: specie *

18 Denominazione e classificazione delle pene principali *

19 Pene accessorie: specie *

20 Pene principali e accessorie *

CAPO II *

DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE *

22 Ergastolo *

23 Reclusione *

24 Multa *

25 Arresto *

26 Ammenda *

27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali *

CAPO III *

DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE *

28 Interdizione dai pubblici uffici *

29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici *

30 Interdizione da una professione o da un'arte *

31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio *

o di una professione o di un'arte. Interdizione *

32 Interdizione legale *

32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese *

32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione *

32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione *

33 Condanna per delitto colposo *

34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa *

35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte *

35 bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese *

36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna *

37 Pene accessorie temporanee: durata *

38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte *

TITOLO III *

DEL REATO *

CAPO I *

DEL REATO CONSUMATO E TENTATO *

39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni *

40 Rapporto di causalità *

41 Concorso di cause *

42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva *

43 Elemento psicologico del reato *

44 Condizione obiettiva di punibilità *

45 Caso fortuito o forza maggiore *

46 Costringimento fisico *

47 Errore di fatto *

48 Errore determinato dall'altrui inganno *

49 Reato supposto erroneamente reato impossibile *

50 Consenso dell'avente diritto *

51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere *

52 Difesa legittima *

53 Uso legittimo delle armi *

54 Stato di necessità [*](#)

55 Eccesso colposo [*](#)

56 Delitto tentato [*](#)

57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica [*](#)

57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica [*](#)

58 Stampa clandestina [*](#)

58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa [*](#)

CAPO II [*](#)

DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO [*](#)

59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte [*](#)

60 Errore sulla persona dell'offeso [*](#)

61 Circostanze aggravanti comuni [*](#)

62 Circostanze attenuanti comuni [*](#)

62 bis Attenuanti generiche [*](#)

63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena [*](#)

64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante [*](#)

65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante [*](#)

66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti [*](#)

67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti [*](#)

68 Limiti al concorso di circostanze [*](#)

69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti [*](#)

70 Circostanze oggettive e soggettive [*](#)

CAPO III [*](#)

DEL CONCORSO DI REATI [*](#)

71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto [*](#)

72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee [*](#)

73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie *

74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa *

75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa *

76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte *

77 Determinazione delle pene accessorie *

78 Limiti degli aumenti delle pene principali *

79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie *

80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi *

81 Concorso formale. Reato continuato *

TITOLO IV *

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO *

CAPO I *

DELLA IMPUTABILITA' *

85 Capacità d'intendere e di volere *

87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere *

88 Vizio totale di mente *

89 Vizio parziale di mente *

90 Stati emotivi o passionali *

91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore *

92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata *

93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti *

94 Ubriachezza abituale *

96 Sordomutismo *

97 Minore degli anni quattordici *

98 Minore degli anni diciotto *

CAPO II *

DELLA RECIDIVA, DELL'ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' *

NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE *

99 Recidiva *

100 Recidiva facoltativa (abrogato) *

101 Reati della stessa indole *

102 Abitualità presunta dalla legge *

103 Abitualità ritenuta dal giudice *

104 Abitualità nelle contravvenzioni *

105 Professionalità nel reato *

106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena *

107 Condanna per vari reati con una sola sentenza *

108 Tendenza a delinquere *

109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere *

CAPO III *

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO *

110 Pena per coloro che concorrono nel reato *

111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile *

112 Circostanze aggravanti *

113 Cooperazione nel delitto colposo *

114 Circostanze attenuanti *

115 Accordo per commettere un reato. Istigazione *

116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti *

118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti *

119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena *

CAPO IV *

DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO *

120 Diritto di querela *

121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale *

122 Querela di uno fra più offesi *

123 Estensione della querela *

124 Termine per proporre la querela. Rinuncia *

125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante *

126 Estinzione del diritto di querela *

127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica *

128 Termine per la richiesta di procedimento *

129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta *

130 Istanza della persona offesa *

131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio *

TITOLO V *

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA *

CAPO I *

DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA *

132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti *

133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena *

133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria *

133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda *

134 Computo delle pene *

135 Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive *

136 Modalità di conversione di pene pecuniarie *

137 Custodia cautelare *

138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero *

139 Computo delle pene accessorie *

140 Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato) . *

CAPO II *

DELLA ESECUZIONE DELLA PENA *

141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato) *

142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato) *

143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato) *

144 Vigilanza sull`esecuzione delle pene (abrogato) *

145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato *

146 Rinvio obbligatorio dell`esecuzione della pena *

147 Rinvio facoltativo dell`esecuzione della pena *

148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato *

149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende (abrogato) *

TITOLO VI *

DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA *

CAPO I *

DELLA ESTINZIONE DEL REATO *

150 Morte del reo prima della condanna *

151 Amnistia *

152 Remissione della querela *

154 Più querelanti: remissione di uno solo *

155 Accettazione della remissione *

156 Estinzione del diritto di remissione *

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere *

158 Decorrenza del termine della prescrizione *

159 Sospensione del corso della prescrizione *

160 Interruzione del corso della prescrizione *

161 Effetti della sospensione e della interruzione [*](#)

162 Oblazione nelle contravvenzioni [*](#)

162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative [*](#)

163 Sospensione condizionale della pena [*](#)

164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena [*](#)

165 Obblighi del condannato [*](#)

166 Effetti della sospensione [*](#)

167 Estinzione del reato [*](#)

168 Revoca della sospensione [*](#)

169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto [*](#)

170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [*](#)

CAPO II [*](#)

DELLA ESTINZIONE DELLA PENA [*](#)

171 Morte del reo dopo la condanna [*](#)

172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo [*](#)

173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo [*](#)

174 Indulto e grazia [*](#)

176 Liberazione condizionale [*](#)

177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena [*](#)

178 Riabilitazione [*](#)

179 Condizioni per la riabilitazione [*](#)

180 Revoca della sentenza di riabilitazione [*](#)

181 Riabilitazione nel caso di condanna all'estero [*](#)

CAPO III [*](#)

DISPOSIZIONI COMUNI [*](#)

182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena [*](#)

183 Concorso di cause estintive [*](#)

184 Estinzione della pena (di morte), dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati [*](#)

TITOLO VII [*](#)

DELLE SANZIONI CIVILI [*](#)

185 Restituzioni e risarcimento del danno [*](#)

187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto [*](#)

188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso [*](#)

189 Ipoteca legale; sequestro [*](#)

210 Effetti della estinzione del reato o della pena [*](#)

211 Esecuzione delle misure di sicurezza [*](#)

212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza [*](#)

213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. [*](#)

Regime educativo, curativo e di lavoro [*](#)

214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive [*](#)

SEZIONE II [*](#)

Disposizioni speciali [*](#)

215 Specie [*](#)

216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro [*](#)

217 Durata minima [*](#)

218 Esecuzione [*](#)

219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia [*](#)

220 Esecuzione dell'ordine di ricovero [*](#)

221 Ubriachi abituali [*](#)

222 Ricovero in un manicomio giudiziario [*](#)

223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario [*](#)

224 Minore non imputabile [*](#)

225 Minore imputabile *

226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza *

227 Riformatori speciali *

228 Libertà vigilata *

229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata *

230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata *

231 Trasgressione degli obblighi imposti *

232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata *

233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province *

234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche *

235 Espulsione dello straniero dallo Stato *

CAPO II *

Delle misure di sicurezza patrimoniali *

236 Specie: regole generali *

237 Cauzione di buona condotta *

238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione *

239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta *

240 Confisca *

TITOLO I DELLA LEGGE PENALE

1 Reati e pene: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).

2 Successione di leggi penali

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 cod. pen.").

3 Obbligatorietà della legge penale

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.

4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

5 Ignoranza della legge penale

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988).

6 Reati commessi nel territorio dello Stato

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

7 Reati commessi all'estero

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato ;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (c.p.357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana .

8 Delitto politico commesso all'estero

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (c.p.120-127 336-340 c.p.p.).

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino . E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

9 Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (42) Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.) , ovvero a istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o a querela (c.p.120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la estradizione (697-719 c.p.p.) di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

10 Delitto comune dello straniero all'estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4-2), e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o querela (c.p.120-126 336-340 c.p.p.) della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.112, 128 129), sempre che:

- 1))si trovi nel territorio dello stato ;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (di morte o) dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione (; 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in

cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

11 Rinnovamento del giudizio

Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero (138, 201).

Nei casi indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128; 342 c.p.p.).

12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento :

- 1) per stabilire la recidiva (c.p.99-101) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine (c.p.102-104) o la professionalità nel reato (c.p.105) o la tendenza a delinquere (c.p.108);
- 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28-37);
- 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali (c.p.201-2, 215);
- 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (c.p.185), ovvero deve, comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128, 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.

13 Estradizione

L'extradizione (697-722 c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.; 696 c.p.p.).

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (26 Cost.) .

14 Computo e decorrenza dei termini

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non

è computato nel termine.

15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

16 Leggi penali speciali

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

TITOLO II DELLE PENE

CAPO I

DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE

17 Pene principali: specie

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) (la morte);
- 2) l'ergastolo (c.p.22) ;
- 3) la reclusione (c.p.23) ;
- 4) la multa (c.p.24).

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono:

- 1) l'arresto (c.p.25) ;
- 2) l'ammenda (c.p.26).

18 Denominazione e classificazione delle pene principali

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

19 Pene accessorie: specie

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici ;

- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte ;
- 3) l'interdizione legale ;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori .

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese .

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna .

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni .

20 Pene principali e accessorie

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (183 disp. att. c.p.p.).

CAPO II

DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

21 Pena di morte

[omissis]

22 Ergastolo

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto .

23 Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente. (vedi art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634)

24 Multa

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000, né superiore a 10 milioni (c.p.133 bis).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 4 milioni.

25 Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni .

26 Ammenda

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 4.000 né superiore a lire 2 milioni (c.p.133 bis).

27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

CAPO III

DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE

28 Interdizione dai pubblici uffici

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio (358);
- 3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
- 4) dei gradi e delle dignità accademiche dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ;
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni

indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze .

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque .

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi .

29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque .

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

30 Interdizione da una professione o da un'arte

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni (31, 139), salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge .

31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio

o di una professione o di un'arte. Interdizione

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3) dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere :

32 Interdizione legale

Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori (316 c.c.) .

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti .

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale .

32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio .

32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni .

32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

33 Condanna per delitto colposo

Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo .

Le disposizioni dell'art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori (c.c.541, 564, 569).

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta .

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che ai genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui ai Titolo IX del Libro I del Codice Civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del Titolo IX del Libro I del Codice Civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena (163), gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o

una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell`Autorità.

La sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

Essa con consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d`arresto .

35 bis Sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

La sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l`ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell`imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni (139) e consegue ad ogni condanna all`arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all`ufficio.

36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna

La sentenza di condanna (alla pena di morte o) all`ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l`ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice (536 c.p.p.). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d`ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722, 727) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti .

37 Pene accessorie temporanee: durata

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato (136). Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria (79, 139).

38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

Il condannato alla pena di morte é equiparato al condannato all`ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

TITOLO III

DEL REATO

CAPO I

DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice .

40 Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.

41 Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

43 Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più

grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

44 Condizione obiettiva di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

45 Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

46 Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza .

47 Errore di fatto

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo .

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato .

48 Errore determinato dall'altrui inganno

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

49 Reato supposto erroneamente reato impossibile

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso pericoloso .

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza .

50 Consenso dell'aveente diritto

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (c.p.357) che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell'ordine .

52 Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa

53 Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona .

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .

54 Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (55).

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (611);

55 Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

56 Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (c.p.49 n.2).

Il colpevole di delitto tentato è punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

58 Stampa clandestina

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .

58 bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento

(c.p.p.313; 343, 344) per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

CAPO II

DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Le circostanze che attenuano (62, 62 bis, 114) o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti .

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa .

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

60 Errore sulla persona dell'offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche , della persona offesa.

61 Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato ;
- 3) l'aver nei delitti colposi , agito nonostante la previsione dell'evento
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione (296 c.p.p.), spedito per un precedente reato

7) l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'averne aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'averne commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'averne commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (c.p.357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358), o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'averne commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

62 Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (15, 68), le circostanze seguenti:

1) l'averne agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'averne reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui

3) l'averne agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105), o delinquente per tendenza (c.p.108);

4) l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'averne agito per conseguire o l'averne comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'averne, prima del giudizio (492 c.p.p.), riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

62 bis Attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62.

63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti (66, 69), ovvero più circostanze attenuanti (67, 69), l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente .

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ed effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo .

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla (c.p.64).

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla (c.p.65).

64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) (alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni);
- 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63, né comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione
- 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 3) e, rispettivamente, lire 20 milioni o 4 milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda, ovvero, rispettivamente, lire 60 milioni o 12 milioni, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133 bis.

67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

- 1) (a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte);
- 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'art. 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

68 Limiti al concorso di circostanze

Salvo quanto è disposto nell'art. 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti .

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti .

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze .

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole (702) ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca quella ordinaria del reato .

70 Circostanze oggettive e soggettive

Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità (c.p.85-98) e la recidiva (c.p.99).

CAPO III

DEL CONCORSO DI REATI

71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi (c.p.184).

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.

73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo .

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero (c.p.76, 78).

74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero (c.p.78).

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa (18-2), queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione (c.p.135, 136) viene detratta dall'ammontare della multa.

76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli art.. 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione dell'applicazione delle misure di sicurezza (c.p.199, 240) e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

77 Determinazione delle pene accessorie

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (c.p.79, 80).

78 Limiti degli aumenti delle pene principali

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

- 1) trenta anni per la reclusione;
- 2) sei anni per l'arresto;
- 3) lire 30 milioni per la multa e 6 milioni per l'ammenda, ovvero lire 125 milioni per la multa e 25 milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133 bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.

79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

- 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) o dell'interdizione da una professione o da un'arte (c.p.30)
- 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (c.p.35).

80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna (663 c.p.p.) .

81 Concorso formale. Reato continuato

E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge .

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche un tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (c.p.p.533 2, 671 .; disp. att. c.p.p.).186-188 .).

82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da

quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'art. 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

83 Evento diverso da quello voluto dall'agente

Fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43).

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati (81, 586).

84 Reato complesso

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (131, 170 2).

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono (301), non possono essere superati i limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79 (131, 170).

TITOLO IV

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO I

DELLA IMPUTABILITA'

85 Capacità d'intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (c.p.87).

E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

86 Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità (c.p.111, 613).

87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere

La disposizione della prima parte dell'art. 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa .

88 Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere (c.p.222).

89 Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita (c.p.219).

90 Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.

92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata (c.p.87).

93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

94 Ubriachezza abituale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata (c.p.221, 234, 6883).

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze (c.p.221).

95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89.

96 Sordomutismo

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere (c.p.222).

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (c.p.219).

97 Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (c.p.222-4, 224).

98 Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere, ma la pena è diminuita (c.p.2224, 223-227).

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

CAPO II

DELLA RECIDIVA, DELL'ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE

99 Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole (c.p.101);
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai nn. 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal n. 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

100 Recidiva facoltativa (abrogato)

101 Reati della stessa indole

Agli effetti della legge penale (c.p.102, 104, 167, 172, 177), sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

102 Abitualità presunta dalla legge

E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole (c.p.101), commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive (c.p.215).

103 Abitualità ritenuta dal giudice

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

104 Abitualità nelle contravvenzioni

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole (c.p.101), riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

105 Professionalità nel reato

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità (c.p.102-104), riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena

Agli effetti della recidiva (99) e della dichiarazione di abitualità (c.p.102-104) o di professionalità (105) nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (c.p.151-177).

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali (c.p.178, 556-3; 445-2 c.p.p.).

107 Condanna per vari reati con una sola sentenza

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

108 Tendenza a delinquere

E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal Capo I del Titolo XII del Libro II di questo Codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.

109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva (c.p.99) e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge (c.p.62 n. 3), 151, 162 bis, 164, 1793), la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza (c.p.216, 226, 230).

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione (c.p.178-181) .

CAPO III

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

110 Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile (c.p.86, 88, 91-1, 96 n.1, 97), ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale (46, 48), risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza (c.p.p.380, 381), la pena è aumentata da un terzo alla metà .

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà la pena è aumentata fino alla metà o se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza , da un terzo a due terzi .

112 Circostanze aggravanti

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1. se il numero delle persone che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
- 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo
- 3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
- 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza (c.p.380, 381) .

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale (111), nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino a alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi .

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

113 Cooperazione nel delitto colposo

Nel delitto colposo (c.p.43), quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'art. 111 e nei nn. 3) e 4) dell'art. 112.

114 Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena (c.p.65).

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei nn. 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'art. 112 .

115 Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza (c.p.229).

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato , se la istigazione è stata accolta, ma il

reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza (c.p.229).

116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione .

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita (c.p.65) riguardo a chi volle il reato meno grave.

117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive (c.p.70) le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV

DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

120 Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta (c.p.127, 128) o istanza (c.p.130) ha diritto di querela (c.p.p.336-340).

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

122 Querela di uno fra più offesi

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

123 Estensione della querela

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

124 Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

126 Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (c.p.543, 597).

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Salvo quanto è disposto nel Titolo I del Libro II di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta (c.p.p.342) del Ministro per la Giustizia.

128 Termine per la richiesta di procedimento

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità (c.p.8-11 127, 313), la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero (4) dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato (9 10), la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli artt. 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

130 Istanza della persona offesa

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa (9, 10), l'istanza (341 c.p.p.) è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (c.p.128, 129). Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (c.p.120, 121; c.p.p.338, 341).

131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Nei casi preveduti dall'art. 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

TITOLO V

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA

CAPO I

DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA

132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale .

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena (c.p. 23-26), salvo i casi espressamente determinati dalla legge (c.p.64-67, 73, 78, 133 bis).

133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo.

133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare (66, 78) la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

133 ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire 30.000.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

134 Computo delle pene

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni (c.p.14).

Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lire.

135 Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico (c.p.137, 163), si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 75.000 lire, o frazione di 75.000 lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

136 Modalità di conversione di pene pecuniarie

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

137 Custodia cautelare

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (c.p.p.648) si detrae dalla durata complessiva della

pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria (c.p.p.657).

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato (c.p.11), la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente

139 Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee (c.p.p.662) non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

140 Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato) .

CAPO II

DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)

142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)

143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)

144 Vigilanza sull'esecuzione delle pene (abrogato)

145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato .

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

- 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (c.p.185);
- 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (c.p.p.188; 691);
- 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

(In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro) .

146 Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (c.p.p.684):

- 1) se deve aver luogo contro donna incinta;
- 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
- 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286 bis, comma 1 c.p.p. .

Nel caso previsto dal n. 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

147 Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

L'esecuzione di una pena può essere differita (c.p.p.684) :

- 1) se è presentata domanda di grazia (c.p.174), e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel n. 1), l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (c.p.p.648), anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel n. 3), il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato

Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario , sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104), o professionale (c.p.105), o di delinquente per tendenza (108).

(La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario) .

Il provvedimento di ricovero è revocato e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende (abrogato)**TITOLO VI****DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA****CAPO I****DELLA ESTINZIONE DEL REATO****150 Morte del reo prima della condanna**

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

151 Amnistia

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (c.p.102, 103, 105, 108), salvo che il decreto disponga diversamente.

152 Remissione della querela

Nei delitti punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale (c.p.p.340) o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna (c.p.p.648), salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (542-2).

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (c.p.185;)

153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante (c.p.120, 121).

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

154 Più querelanti: remissione di uno solo

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

155 Accettazione della remissione

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente riusata. Vi è riusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia riusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'art 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).

156 Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato .

157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato :

- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda .

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato (c.p.56), tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti (c.p.64, 66) e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (c.p.65, 67).

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni

dell'art. 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

158 Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno (c.p.142) della consumazione (c.p.557); per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole (56); per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (c.p.81)

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione (c.p.44), il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

159 Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio (c.p.p.3.), e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (c.p.p.412, 472, 71, 1758, 479).

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta .

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta .

160 Interruzione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (c.p.p.444, 533) o dal decreto di condanna (c.p.p.460)

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto (c.p.p.391), l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio (c.p.p.375), il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione (c.p.p.409, 410.), la richiesta di rinvio a giudizio (c.p.p.416), il decreto di fissazione della udienza preliminare (c.p.p.418), l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato (c.p.p.440), il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena (c.p.p.447), la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo (c.p.p.450 566), il decreto che dispone il giudizio immediato (456 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (c.p.p.429) e il decreto di citazione a giudizio (c.p.p.555, 601)

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la meta.

161 Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente (c.p.p.12, 17), la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

162 Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, (c.p.39, 650 segg.) per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (c.p.p.492), ovvero prima del decreto di condanna (c.p.p.460), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (c.p.p.523).

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

163 Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

- 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione (c.p.178), né al delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105);
- 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (c.p.215) perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa .

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca (c.p.240).

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 .

165 Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno (c.p.185, 186) può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

166 Effetti della sospensione

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (c.p.19).

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

167 Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), e adempie gli obblighi impostigli (c.p.165), il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene .

168 Revoca della sospensione

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (c.p. 674 c.p.p.) qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

- 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli (c.p.165);

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto (la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena), il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'art. 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (c.p.84).

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione (c.p.61 n. 2).

CAPO II

DELLA ESTINZIONE DELLA PENA

171 Morte del reo dopo la condanna

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è

sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena .

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati (c.p.71) si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, o di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108); ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (101).

173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, ovvero di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108).

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

174 Indulto e grazia

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie (c.p.19), salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (c.p.71).

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'art. 151.

175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (c.p.p.533-3) .

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato (674 c.p.p.).

176 Liberazione condizionale

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale (682 c.p.p.), se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni .

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli .

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p.185, 186), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata , se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (c.p. 101) ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell'art. 230, n. 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale .

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali (c.p.215), ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

178 Riabilitazione

La riabilitazione (c.p.p.683) estingue le pene accessorie (c.p.19) ed ogni altro effetto penale della condanna (c.p.106, 109 n.4), salvo che la legge disponga altrimenti (164 n.2).

179 Condizioni per la riabilitazione

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99.

Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (108) e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216).

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza (c.p.215), tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato (c.p.235) ovvero di confisca (c.p.240), e il provvedimento non sia stato revocato;

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p.185, 186), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

180 Revoca della sentenza di riabilitazione

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave

181 Riabilitazione nel caso di condanna all'estero

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'art. 12.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Salvo che la legge disponga altrimenti (c.p.155, 556), l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

183 Concorso di cause estintive

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

184 Estinzione della pena (di morte), dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati

Quando, per effetto di amnistia (c.p.151), indulto o grazia (c.p.174), la pena (di morte o) dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'art. 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.

TITOLO VII

DELLE SANZIONI CIVILI

185 Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui (c.c.2043-2054).

186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (c.p.p.543, 694).

187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (c.p.145; c.p.p.535, 692), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

189 Ipoteca legale; sequestro

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

- 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- 2) delle spese del procedimento;
- 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena
- 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità
- 5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali
- 6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente (3202 c.p.p.):

- 1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
- 2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
- 3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
- 4) le spese del procedimento;
- 5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette
- 6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (2901 c.c.; 3202 c.p.p.).

193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (320 c.p.p.).

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente (2901 c.c.).

194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 (3202 c.p.p.), qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente (2901 c.c.).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

195 Diritti dei terzi

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili (2901 c.c.).

196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136.

197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136.

198 Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185), salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

SEZIONE I Disposizioni generali

199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (25-3 Cost.).

200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7-11), è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'art. 12, n. 3), l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (203) .

202 Applicabilità delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (203), che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).

203 Pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133.

204 Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta (abrogato)

205 Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

- 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;
- 2) (nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza) ;
- 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge (109, 210).

206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Durante l'istruzione o il giudizio , può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (223) o in un manicomio giudiziario (222) o in una casa di cura e di custodia (219).

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

207 Revoca delle misure di sicurezza personali

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (203; 679 c.p.p.).

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

208 Riesame della pericolosità

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa (203).

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando

vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (679 c.p.p.).

209 Persona giudicata per più fatti

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, e ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge

(Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge) .

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non si sia ancora iniziata l'esecuzione.

210 Effetti della estinzione del reato o della pena

L'estinzione del reato (c.p.150, 170) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena (171-181) impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (c.p.109, 205-2 n. 3), ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata (c.p.216, 228).

Qualora per effetto di indulto o di grazia (c.p.174) non debba essere eseguita (la pena di morte , ovvero), in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata (c.p.228) per un tempo non inferiore a tre anni.

211 Esecuzione delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta (220-2).

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (648 c.p.p.).

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (c.p.83) è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva (c.p.2 152) è colpita da un' infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia (c.p.219).

Quando sia cessata la infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa (c.p.203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), ovvero a un riformatorio giudiziario (c.p.223), se non crede di sottoporla a libertà vigilata (c.p.228).

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (c.p.215 n. 3) o a cauzione di buona

condotta (c.p.237), e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (c.p.203).

213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Regime educativo, curativo e di lavoro

Le misure di sicurezza detentive (c.p.215 n.2) sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.

Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (c.p.145, 188).

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari , si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di ospedalità.

214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (c.p.215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (c.p.219).

SEZIONE II

Disposizioni speciali

215 Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216-218);
- 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p.219-221);
- 3) il ricovero in un manicomio giudiziario (c.p.222)
- 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223-227).

Sono misure di sicurezza non detentive:

- 1) la libertà vigilata (c.p.228-232)

- 2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province (c.p.233);
- 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (c.p.234);
- 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato (c.p.235).

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

- 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108),
- 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere
- 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge (c.p.212, 223, 226, 231).

217 Durata minima

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali (c.p.102, 103), la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali (c.p.105) di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza (c.p.108).

218 Esecuzione

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (102, 103) o professionali (105) e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione (c.p.p.679).

219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica (c.p.89) o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per cagione di sordomutismo (c.p.96), è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione .

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge (la pena di morte o) la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni .

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa (c.p.203), il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi, tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata (c.p.228). Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti .

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

220 Esecuzione dell'ordine di ricovero

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

221 Ubriachi abituali

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva (c.p.215 n.2), i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (c.p.94), o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia .

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata (c.p.228).

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

222 Ricovero in un manicomio giudiziario

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica (c.p.88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per sordomutismo (c.p.96), è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza .

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto

gli anni ventuno , ad essa è sostituita la libertà vigilata (c.p.228), salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (c.p.216).

224 Minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (c.p.203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (c.p.228).

Se, per il delitto, la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni .

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'art. 98.

225 Minore imputabile

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile (c.p.98), il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (c.p.228, 232), tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (c.p.102, 103) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (c.p.108); e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno , il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216).

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (c.p.212).

227 Riformatori speciali

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è socialmente pericoloso, questi è assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari .

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

228 Libertà vigilata

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata (c.p.p.679) è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (disp. att. c.p.p.).190).

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni (c.p.212 n.2, 2154, 219 n.3, 221n.2, 224, 225, 230 n2, 233 n.3, 234 n.3, 692n.2, 701, 713, 718 n.2) , la libertà vigilata può essere ordinata:

- 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
- 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (c.p.49, 115).

230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

La libertà vigilata è sempre ordinata :

- 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
- 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale (c.p.176);
- 3) se il contravventore abituale (c.p.104) o professionale (c.p.105), non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
- 4) negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta (c.p.237).

231 Trasgressione degli obblighi imposti

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'art. 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta (c.p.237).

Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223).

232 Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata

La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a

istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio (c.p.223), o nella casa di cura e di custodia (c.p.219).

Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d' infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-313) o contro l'ordine pubblico (c.p.414-421), ovvero di un delitto commesso per motivi politici (c.p.83) o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice (c.p.p.533, 679; disp. att. c.p.p.). 191).

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (c.p.228).

234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena , quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale (c.p.94, 688) o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata (c.p.228 segg.) o la prestazione di una cauzione di buona condotta (c.p.237).

235 Espulsione dello straniero dallo Stato

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge , quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (c.p.p.533, 679).

Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa.

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali

236 Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

- 1) la cauzione di buona condotta (c.p.237-239);
- 2) la confisca (c.p.240).

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt. 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3) del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'art. 200 e quelle dell'art. 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli artt. 202, 203, 204 (prima parte) e 207.

237 Cauzione di buona condotta

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale .

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata (c.p.228; c.p.p.679).

239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca, e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

240 Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto .

E' sempre ordinata la confisca (c.p.416 bis-7, 446, 722, 727, c.p.p.445-1):

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

CODICE PENALE

LIBRO II

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Clicca su [*](#) per visualizzarli

CODICE PENALE [*](#)

LIBRO II [*](#)

DEI DELITTI IN PARTICOLARE [*](#)

TITOLO I [*](#)

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO [*](#)

CAPO I [*](#)

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO [*](#)

241 Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato [*](#)

242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano [*](#)

243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano [*](#)

244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra [*](#)

245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra [*](#)

246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero [*](#)

247 Favoreggiamento bellico [*](#)

248 Somministrazione al nemico di provvigioni [*](#)

249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico [*](#)

250 Commercio col nemico [*](#)

251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra [*](#)

252 Frode in forniture in tempo di guerra [*](#)

253 Distruzione o sabotaggio di opere militari [*](#)

254 Agevolazione colposa [*](#)

255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato *

256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato *

257 Spionaggio politico o militare *

258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione *

259 Agevolazione colposa *

260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio *

261 Rivelazione di segreti di Stato *

262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione *

263 Utilizzazione dei segreti di Stato *

264 Infedeltà in affari di Stato *

265 Disfattismo politico *

266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi *

267 Disfattismo economico *

268 Parificazione degli Stati alleati *

270 Associazioni sovversive *

270 bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico *

271 Associazioni antinazionali *

272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale *

273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale *

274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale *

275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico *

CAPO II *

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO *

276 Attentato contro il Presidente della Repubblica *

277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica *

278 Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica *

279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica *

280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione *

283 Attentato contro la costituzione dello Stato *

284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato *

285 Devastazione, saccheggio e strage *

286 Guerra civile *

287 Usurpazione di potere politico o di comando militare *

288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero *

289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali *

289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione *

290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate *

290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci *

291 Vilipendio alla nazione italiana *

292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato *

292 bis Circostanza aggravante *

293 Circostanza aggravante *

CAPO III *

DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO *

294 Attentati contro i diritti politici del cittadino *

CAPO IV *

DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, *

I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI *

295 Attentato contro i Capi di Stati esteri *

296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri *

297 Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri *

298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri *

299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero *

300 Condizione di reciprocità *

CAPO V *

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI *

301 Concorso di reati *

302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo *

303 Pubblica istigazione e apologia *

304 Cospirazione politica mediante accordo *

305 Cospirazione politica mediante associazione *

306 Banda armata: formazione e partecipazione *

307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata *

308 Cospirazione: casi di non punibilità *

309 Banda armata: casi di non punibilità *

310 Tempo di guerra *

311 Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto *

312 Espulsione dello straniero *

TITOLO II *

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *

CAPO I *

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI *

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *

314 Peculato *

316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui *

316 bis Malversazione a danno dello Stato *

317 Concussione *

317 bis Pene accessorie [*](#)

318 Corruzione per un atto d'ufficio [*](#)

319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio [*](#)

319 bis Circostanze aggravanti [*](#)

319 ter Corruzione in atti giudiziari [*](#)

320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio [*](#)

321 Pene per il corruttore [*](#)

322 Istigazione alla corruzione [*](#)

323 Abuso d'ufficio [*](#)

323 bis Circostanza attenuante [*](#)

325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio [*](#)

326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio [*](#)

327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell'Autorità [*](#)

328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione [*](#)

329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica [*](#)

331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità [*](#)

332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio [*](#)

334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa [*](#)

335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa [*](#)

CAPO II [*](#)

DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [*](#)

336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [*](#)

337 Resistenza a un pubblico ufficiale [*](#)

338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario [*](#)

339 Circostanze aggravanti [*](#)

341 Oltraggio a un pubblico ufficiale [*](#)

342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario [*](#)

343 Oltraggio a un magistrato in udienza [*](#)

344 Oltraggio a un pubblico impiegato [*](#)

345 Offesa all`Autorità mediante danneggiamento di affissioni [*](#)

346 Millantato credito [*](#)

347 Usurpazione di funzioni pubbliche [*](#)

349 Violazione di sigilli [*](#)

350 Agevolazione colposa [*](#)

351 Violazione della pubblica custodia di cose [*](#)

352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro [*](#)

353 Turbata libertà degli incanti [*](#)

354 Astensione dagli incanti [*](#)

355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture [*](#)

356 Frode nelle pubbliche forniture [*](#)

CAPO III [*](#)

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI [*](#)

357 Nozione del pubblico ufficiale [*](#)

Giurisprudenza [*](#)

358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio [*](#)

359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità [*](#)

360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale [*](#)

TITOLO III [*](#)

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA *

CAPO I *

DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA *

361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale0 *

362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio *

363 Omessa denuncia aggravata *

364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino *

365 Omissione di referto *

366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti *

367 Simulazione di reato *

368 Calunnia *

370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione *

371 Falso giuramento della parte *

371 bis False informazioni al pubblico ministero *

372 Falsa testimonianza *

373 Falsa perizia o interpretazione *

374 Frode processuale *

374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria *

375 Circostanze aggravanti *

376 Ritrattazione *

377 Subornazione *

378 Favoreggiamento personale *

379 Favoreggiamento reale *

380 Patrocinio o consulenza infedele *

381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico *

382 Millantato credito del patrocinatore *

383 Interdizione dai pubblici uffici *

384 Casi di non punibilità *

CAPO II *

DEI DELITTI CONTRO L`AUTORITA` DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE *

385 Evasione *

386 Procurata evasione *

387 Colpa del custode *

388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice *

388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a *
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo *

388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie *

389 Inosservanza di pene accessorie *

390 Procurata inosservanza di pena *

391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive *

CAPO III *

DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI *

392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose *

393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone *

394 Sfida a duello *

395 Portatori di sfida *

396 Uso delle armi in duello *

397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l`omicidio e per la lesione personale *

398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità *

399 Duellante estraneo al fatto *

400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello *

401 Provocazione al duello per fine di lucro *

TITOLO IV *

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO *

E CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI *

CAPO I *

DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI *

402 Vilipendio della religione dello Stato *

403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone *

405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico *

406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato *

CAPO II *

DEI DELITTI CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI *

407 Violazione di sepolcro *

408 Vilipendio delle tombe *

409 Turbamento di un funerale o servizio funebre *

410 Vilipendio di cadavere *

412 Occultamento di cadavere *

413 Uso illegittimo di cadavere *

TITOLO V *

DEI DELITTI CONTRO L`ORDINE PUBBLICO *

414 Istigazione a delinquere *

416 Associazione per delinquere *

416 bis Associazione di tipo mafioso *

416 ter Scambio elettorale politico-mafioso *

417 Misura di sicurezza *

418 Assistenza agli associati *

420 Attentato a impianti di pubblica utilità *

421 Pubblica intimidazione [*](#)

TITOLO VI [*](#)

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA [*](#)

CAPO I [*](#)

DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA [*](#)

422 Strage [*](#)

423 Incendio [*](#)

424 Danneggiamento seguito da incendio [*](#)

425 Circostanze aggravanti [*](#)

426 Inondazione, frana o valanga [*](#)

427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga [*](#)

429 Danneggiamento seguito da naufragio [*](#)

430 Disastro ferroviario [*](#)

431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento [*](#)

432 Attentati alla sicurezza dei trasporti [*](#)

433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni [*](#)

434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi [*](#)

435 Fabbricazione o detenzione di materie esplosive [*](#)

436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni [*](#)

437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro [*](#)

CAPO II [*](#)

DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE [*](#)

438 Epidemia [*](#)

439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari [*](#)

440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari [*](#)

441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute [*](#)

443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti *

444 Commercio di sostanze alimentari nocive *

446 Confisca obbligatoria *

448 Pene accessorie *

CAPO III *

DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO *

449 Delitti colposi di danno *

450 Delitti colposi di pericolo *

451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro *

452 Delitti colposi contro la salute pubblica *

TITOLO VII *

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA *

CAPO I *

DELLA FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO *

E IN VALORI DI BOLLO *

453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate *

454 Alterazione di monete *

455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate *

456 Circostanze aggravanti *

457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede *

458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete *

459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, *

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati *

460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo *

461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati *

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata *

462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto *

463 Casi di non punibilità *

465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto *

466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati *

CAPO II *

**DELLA FALSITA` IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, *
CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO ***

467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto *

**468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione *
o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti ***

469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione *

**470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o
certificazione ***

471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri *

472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta *

**473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell`ingegno o di prodotti
industriali ***

474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi *

475 Pena accessoria *

CAPO III *

DELLA FALSITA` IN ATTI *

**477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni
amministrative ***

479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici *

**480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni
amministrative ***

481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità *

482 Falsità materiale commessa dal privato *

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico *

485 Falsità in scrittura privata *

Giurisprudenza *

486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato *

Giurisprudenza *

487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico *

488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali *

489 Uso di atto falso *

490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri *

491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena *

491 bis Documenti informatici *

492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti *

493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico *

493 bis Casi di perseguibilità a querela *

Giurisprudenza *

CAPO IV *

DELLA FALSITA` PERSONALE *

494 Sostituzione di persona *

495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità *

o su qualità personali proprie o di altri *

496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri *

497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati *

498 Usurpazione di titoli o di onori *

TITOLO VIII *

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, *

L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO *

CAPO I *

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA *

499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione *

500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali *

501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio *

501 bis Manovre speculative su merci *

502 Serrata e sciopero per fini contrattuali *

503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali *

504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero *

505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta *

506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci *

507 Boicottaggio *

508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio *

509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro *

510 Circostanze aggravanti *

511 Pena per i capi, promotori e organizzatori *

512 Pena accessoria *

CAPO II *

DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO *

513 Turbata libertà dell'industria o del commercio *

513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza *

514 Frodi contro le industrie nazionali [*](#)

515 Frode nell'esercizio del commercio [*](#)

516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine [*](#)

517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci [*](#)

CAPO III [*](#)

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI [*](#)

518 Pubblicazione della sentenza [*](#)

TITOLO IX [*](#)

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME [*](#)

CAPO I [*](#)

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE [*](#)

(abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale] [*](#)

CAPO II [*](#)

DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE [*](#)

527 Atti osceni [*](#)

528 Pubblicazioni e spettacoli osceni [*](#)

529 Atti e oggetti osceni: nozione [*](#)

531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento [*](#)

537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero [*](#)

538 Misure di sicurezza [*](#)

CAPO III [*](#)

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI [*](#)

540 Rapporto di parentela [*](#)

TITOLO X [*](#)

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA` E LA SANITA DELLA STIRPE [*](#)

TITOLO XI [*](#)

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA *

CAPO I *

DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO *

556 Bigamia *

557 Prescrizione del reato *

558 Induzione al matrimonio mediante inganno *

559 Adulterio(dichiarato illegittimo C.Cost.) *

560 Concubinato (dichiarato illegittimo C.Cost.) *

561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante (dichiarato illegittimo C.Cost.) *

562 Pena accessoria e sanzione civile (dichiarato illegittimo C.Cost.) *

563 Estinzione del reato (dichiarato illegittimo C.Cost.) *

564 Incesto *

565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica *

CAPO III *

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA *

566 Supposizione o soppressione di stato *

567 Alterazione di stato *

568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto *

569 Pena accessoria *

CAPO IV *

DEI DELITTI CONTRO L`ASSISTENZA FAMILIARE *

570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare *

571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina *

572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli *

573 Sottrazione consensuale di minorenni *

574 Sottrazione di persone incapaci *

TITOLO XII *

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA *

CAPO I *

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE *

575 Omicidio *

576 Circostanze aggravanti. Ergastolo *

577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo *

578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale *

579 Omicidio del consenziente *

580 Istigazione o aiuto al suicidio *

581 Percosse *

582 Lesione personale *

583 Circostanze aggravanti *

584 Omicidio preterintenzionale *

585 Circostanze aggravanti *

586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto *

588 Rissa *

589 Omicidio colposo *

590 Lesioni personali colpose *

591 Abbandono di persone minori o incapaci *

593 Omissione di soccorso *

CAPO II *

DEI DELITTI CONTRO L'ONORE *

594 Ingiuria *

595 Diffamazione *

596 Esclusione della prova liberatoria *

596 bis Diffamazione col mezzo della stampa *

597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato *

598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative *

599 Ritorsione e provocazione *

CAPO III *

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` INDIVIDUALE *

SEZIONE I *

Dei delitti contro la personalità individuale *

600 Riduzione in schiavitù *

601 Tratta e commercio di schiavi *

602 Alienazione e acquisto di schiavi *

603 Plagio *

604 Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano *

SEZIONE II *

Dei delitti contro la libertà personale *

605 Sequestro di persona *

606 Arresto illegale *

607 Indebita limitazione di libertà personale *

608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti *

609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie *

Giurisprudenza *

609 bis Violenza sessuale *

609 ter Circostanze aggravanti *

609 quater Atti sessuali con minorenni *

609 quinquies Corruzione di minorenni *

609 sexies Ignoranza dell'età della persona offesa *

609 septies Querela di parte *

609 octies Violenza sessuale di gruppo *

609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali *

609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni *

SEZIONE III *

Dei delitti contro la libertà morale *

610 Violenza privata *

611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato *

612 Minaccia *

613 Stato di incapacità procurato mediante violenza *

SEZIONE IV *

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio *

614 Violazione di domicilio *

615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale *

Giurisprudenza *

615 bis Interferenze illecite nella vita privata *

615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *

615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici *

615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico *

SEZIONE V *

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti *

616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza *

617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche *

617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni *

o conversazioni telegrafiche o telefoniche *

617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni *

o conversazioni telegrafiche o telefoniche *

617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche *

617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire *

od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche *

617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche *

618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza *

619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse *

da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni *

620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa *

da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni *

621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti *

622 Rivelazione di segreto professionale *

623 bis Altre comunicazioni e conversazioni *

TITOLO XIII *

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO *

CAPO I *

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE *

VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE *

624 Furto *

625 Circostanze aggravanti *

626 Furti punibili a querela dell'offeso *

627 Sottrazione di cose comuni *

628 Rapina *

629 Estorsione [*](#)

630 Sequestro di persona a scopo di estorsione [*](#)

631 Usurpazione [*](#)

632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi [*](#)

633 Invasione di terreni o edifici [*](#)

634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili [*](#)

635 Danneggiamento [*](#)

635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici [*](#)

636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo [*](#)

637 Ingresso abusivo nel fondo altrui [*](#)

638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui [*](#)

639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui [*](#)

639 bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela [*](#)

CAPO II [*](#)

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE [*](#)

640 Truffa [*](#)

640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche [*](#)

641 Insolvenza fraudolenta [*](#)

642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona [*](#)

643 Circonvenzione di persone incapaci [*](#)

644 Usura [*](#)

Giurisprudenza [*](#)

644 ter Prescrizione del reato di usura [*](#)

645 Frode in emigrazione [*](#)

646 Appropriazione indebita [*](#)

647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito [*](#)

648 Ricettazione *

648 bis Riciclaggio *

648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *

CAPO III *

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI *

649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti *

TITOLO I

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO

241 Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con l'ergastolo .

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria (una colonia) o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Chiunque tiene intelligence con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica l'ergastolo ; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.

244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni .

245 Intelligence con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

Chiunque tiene intelligence con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni .

La pena è aumentata se le intelligence hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa .

246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Il cittadino (c.p. 4, 242 n.3), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata :

- 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
- 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

247 Favoreggiamento bellico

Chiunque, in tempo di guerra , tiene intelligence con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo .

248 Somministrazione al nemico di provvigioni

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero (c.p.7, 8).

249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni .

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero (c.p.7, 8).

250 Commercio col nemico

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni .

251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura .

252 Frode in forniture in tempo di guerra

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire 4 milioni.

253 Distruzione o sabotaggio di opere militari

Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (c.p.268) è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo :

- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (c.p.242 n.4);
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

254 Agevolazione colposa

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni .

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni .

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

257 Spionaggio politico o militare

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete (c.p.256) è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni .

Si applica l'ergastolo :

- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni .

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (2424).

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

259 Agevolazione colposa

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

- 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
- 2) è colto, in tali luoghi o zone o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli artt. 256, 257 e 258;
- 3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'art. 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

261 Rivelazione di segreti di Stato

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell'ergastolo .

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione (c.p.256), è punito con la reclusione non inferiore a tre anni .

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo .

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

263 Utilizzazione dei segreti di Stato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato (c.p.256, 268), è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni .

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo .

264 Infedeltà in affari di Stato

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocimento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni .

265 Disfattismo politico

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 313).

266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto (c.p.302, 303), con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

- 1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;
- 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata .

267 Disfattismo economico

Chiunque, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (c.p.501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligence con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligence col nemico (c.p.268, 313).

268 Parificazione degli Stati alleati

Le pene stabilite negli art. 247 e seguenti. si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

269 Attività antinazionale del cittadino all'estero

Il cittadino (c.p.4, 242-3), che, fuori del territorio dello Stato (c.p.42), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).

270 Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato (c.p.4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; c.p. 7, n. 1, 8, 302-312, 363).

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

270 bis Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

271 Associazioni antinazionali

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente , nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o

dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente .

272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.302-312, 363).

(Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni) .

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia (c.p.303 n.2) dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

(Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 2 milioni).

[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]

274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

(Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata concessuta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero).

[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]

275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO

276 Attentato contro il Presidente della Repubblica

Chiunque attenta alla vita alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo (c.p.290 bis).

277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.290 bis, 313).

278 Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.290 bis, 292 bis, 313).

279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica

Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni (c.p.290 bis, 313).

280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste .

281 Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)

282 Offesa all'onore del Capo del Governo (abrogato)

283 Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque commette un fatto d'atto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni: coloro che la dirigono, con l'ergastolo .

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

285 Devastazione, saccheggio e strage

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto d'altro a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo .

286 Guerra civile

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , è punito con l'ergastolo.

287 Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo ed è punito con [la morte] se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

- 1) al Presidente della Repubblica (c.p.290 bis) o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
- 2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292 bis, 313).

290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).

291 Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).

292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292 bis, 293).

292 bis Circostanza aggravante

La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.

293 Circostanza aggravante

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 2423).

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO

294 Attentati contro i diritti politici del cittadino

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.311, 312).

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI

295 Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con] l'ergastolo (c.p.298, 300, 301).

296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.298, 300-301, 313).

297 Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.298, 300, 301, 313).

298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (c.p.300, 301, 313).

299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato (42) vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (300, 313).

300 Condizione di reciprocità

Le disposizioni degli artt. 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'art. 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo (c.p.575-649), ma la pena è aumentata (c.p.64).

CAPO V**DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI****301 Concorso di reati**

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli artt. 276, 277, 278, (280, 281, 282,) 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso (84), e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (c.p.71), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei Capi precedenti.

302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c.p.43), preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

303 Pubblica istigazione e apologia

Chiunque pubblicamente (2664) istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

304 Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata (c.p.64).

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo (c.p.308).

305 Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate (c.p.64) se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (c.p.308).

306 Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (c.p.309).

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori .

307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (308, 309).

La pena è aumentata (c.p.64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale (c.p.384, 4183), si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (c.p.540).

308 Cospirazione: casi di non punibilità

Nei casi preveduti dagli artt. 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

- 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
- 2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.

309 Banda armata: casi di non punibilità

Nei casi preveduti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

- 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
- 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

310 Tempo di guerra

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

311 Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite (c.p.65) quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

312 Espulsione dello straniero

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, è espulso dallo Stato (c.p.235) .

313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Per i delitti preveduti dagli artt. 244, 245, 265, 267, 269, (273, 274), 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la Giustizia (343 c.p.p.).

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt. 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la Giustizia .

I delitti preveduti dagli artt. 296, 297, 298 in relazione agli artt. 296 e 297, e dell'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia (342 c.p.p.).

TITOLO II

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

314 Peculato

Il pubblico ufficiale (c.p.357) o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

315 Malversazione a danno di privati (abrogato)

316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.32 quater).

317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (c.p.32 quater).

317 bis Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (c.p.283). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea (c.p.283 n. 4, 37).

318 Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.32 quater).

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (c.p.32 quater).

319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (c.p.32 quater).

319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (c.p.32 quater).

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio il denaro od altra utilità (c.p.32 quater).

322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo (c.p.32 quater).

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

323 Abuso d'ufficio

Il pubblico ufficiale (357), o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

323 bis Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (c.p.65).

324 Interesse privato in atti di ufficio (Abrogato)

325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (c.p.256, 261, 622; 1183, 201, 329 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell'Autorità

Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 400.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.

328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (c.p.366, 3885) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità (c.p.359), interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.332, 635 n. 2).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è

punito con la multa fino a lire 1 milione.

333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)

**334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso
di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione (c.p.388 n.3).

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a due seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia (c.p.388 n.4).

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

**335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autorità amministrativa**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autorità amministrativa, per colpa (c.p.43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (388 bis).

CAPO II

DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell`ufficio o del servizio, è punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni .

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (c.p.339).

337 Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.339).

338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, un tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (c.p.339).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici (c.p.358) o di pubblica necessità (c.p.359) qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi (c.p.339).

339 Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti Sono aumentate (c.p.64) se la violenza o la minaccia è commessa con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o un modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite (c.p.112 n. 1), mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli artt. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336 della reclusione da due a otto anni.

340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (c.p.331, 338, 431, 432, 433), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (c.p.358) o di un servizio di pubblica necessità (c.p.359) è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

341 Oltraggio a un pubblico ufficiale

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (c.p.357), in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione (da sei mesi) a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, duetti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone (c.p.344).

342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, duetti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

343 Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

344 Oltraggio a un pubblico impiegato

Le disposizioni dell'art. 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358); ma le pene sono ridotte di un terzo.

345 Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire 1 milione (664).

346 Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (357), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358), riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a 4 milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire 1 milione a 6 milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (c.p.382).

347 Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (c.p.357) o impiegato (c.p.358) il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (c.p.287).

La condanna importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).

348 Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.p.2229 c.c.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

349 Violazione di sigilli

Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.350).

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 6 milioni.

350 Agevolazione colposa

Se la violazione dei Sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

351 Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253 n.2 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire 1 milione.

353 Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.32 quater) .

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale (c.p.357) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

354 Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

La pena è aumentata (64) se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire 100.000 a 4 milioni.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura (c.p.32 quater).

356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni (c.p.32 quater).

La pena è aumentata (c.p.64) nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (252).

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

357 Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Giurisprudenza

Il titolare della delegazione A.C.I. (a differenza dei ben diversi uffici di delegazione degli "Automobile Club") è pubblico ufficiale, in quanto è a lui attribuita la capacità di riscuotere le tasse automobilistiche.

Sez. V, sent. n. 9091 del 03-07-1989.

La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte quelle attività che sono atti di volontà di Pubblica Amministrazione con esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni amministrative) nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autorità che tale potere esercita.

Sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991.

In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, la qualità di pubblico ufficiale deriva dall'inserimento dell'agente nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla base di un rapporto che può ripetere il momento genetico anche dal modello convenzionale, e prescinde dalla titolarità di poteri decisori ove l'agente medesimo partecipi alla formazione dell'attività dell'ufficio, con riferimento a qualsiasi fase anche interna del procedimento amministrativo. (Nella fattispecie, trattavasi del reato di cui all'art. 323 cod. pen.).

Sez. VI, sent. n. 9906 del 14-09-1994

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione con specifico riguardo alla nuova nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, l'espressione "giurisdizionale" contenuta in detta legge deve essere intesa in senso improprio, non solo quale esercizio della giurisdizione, ma anche con riferimento alle funzioni di altri organi giudiziari (quale il pubblico ministero e gli ausiliari del giudice, tra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento). La legge 7 febbraio 1992 n. 181 non ha fatto che dirimere i dubbi derivanti dall'improprio uso dell'espressione, e pertanto alla stessa non può che assegnarsi valore interpretativo.

Sez. VI, sent. n. 9900 del 14-09-1994.

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).

Sez. V, sent. n. 2036 del 05-03-1997.

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).

Sez. V, sent. n. 2036 del 05-03-1997.

L'agente di assicurazione che rilascia il certificato per la cosiddetta R.C.A. ed il relativo contrassegno a sua firma non riveste la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (se pubblico impiegato), necessaria per integrare il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. La legge 24 dicembre 1969 n. 990, infatti, non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale. Conseguentemente, il falso commesso dall'agente di assicurazione sul certificato da lui rilasciato è punibile ex art. 485 cod. pen.

Sez. V, sent. n. 7712 del 12-07-1995.

Gli allievi della scuola di polizia, espletando attività solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontà dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di Polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorché in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. (Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all'atto del collocamento in congedo, erano agenti di Polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonché pubblici ufficiali).

Sez. VI, sent. n. 5816 del 18-05-1995.

Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto dell'art. 358 del cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualità non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attività certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorché più qualificate - da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere. Non è pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 cod. pen..

Sez. VI, sent. n. 3224 del 21-03-1992.

Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen.. La guardia giurata è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autorità di Polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il peculato nell'appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).

Sez. VI, sent. n. 650 del 17-05-1993.

Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunità nazionale. E' illegittimo perciò ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen. il rifiuto delle proprie generalità quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.

Sez. V, sent. n. 4898 del 23-05-1997.

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non è neppure pubblico impiegato, bensì ausiliario ex art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilità del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).

Sez. VI, sent. n. 8620 del 24-09-1996.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, i criteri normativi di identificazione menzionati dall'art. 357, comma secondo, del cod. pen., sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, non sono cumulativi, ma alternativi, nel senso che basta uno solo di loro per conferire natura pubblica alla funzione amministrativa ed attribuire al soggetto che l'esercita la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che riveste la qualità di pubblico ufficiale il dipendente bancario che, istruendo la pratica per l'erogazione di un finanziamento di attività agricola, svolge attività connessa con i crediti speciali, agevolati e in genere di scopo legale.

Sez. VI, sent. n. 6010 del 31-05-1991.

143. Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attività libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") consentitagli dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di

incaricato di un pubblico servizio. Egli, invero, nell'esplicare la suddetta attività si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anziché indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 del D.P.R. n. 270 del 1987 nello stabilire che il corrispettivo delle visite private "intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalità di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).

Sez. VI, sent. n. 1128 del 06-02-1997.

Il testimone è pubblico ufficiale e conserva tale qualità finché il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e, d'altro canto, l'eventuale perdita di tale qualità non osta alla configurabilità come delitti contro la Pubblica Amministrazione dei reati che siano compiuti in suo danno a causa della funzione pubblica esercitata, così come stabilisce l'art. 360 cod. pen.

Sez. VI, sent. n. 8245 del 30-08-1993.

358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO III

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.363, 384).

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126).

362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp.di att. c.p.p.), è punito con la multa fino a lire 200.000 (c.p. 363, 384).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

363 Omessa denuncia aggravata

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-309), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ed è da uno a cinque anni se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (c.p.57 c.p.p.; 384).

364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato (c.p.241-309), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.384).

365 Omissione di referto

Chiunque avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a lire 1 milione (334 c.p.p.).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (c.p.384).

366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete (c.p.143 c.p.p.; 122 c.p.c.), ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.384).

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (133, 377 c.p.p.).

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte (c.p.30).

367 Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.370).

368 Calunnia

Chiunque, con denuncia (c.p.p.331, 333), querela (c.p.p.336) richiesta (c.p.p.342) o istanza (c.p.p.341), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.370).

La pena è aumentata (c.p.64) se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

369 Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.370, 384).

370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite (c.p.65) se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (c.p.39).

371 Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).

371 bis False informazioni al pubblico ministero

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.), rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (c.p.375, 384).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

372 Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria (c.p.194-207), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.375, 384).

373 Falsa perizia o interpretazione

Il perito (221 c.p.p.) o l'interprete (143 c.p.p.), che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente (c.p.375, 384).

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28), l'interdizione dalla professione o dall'arte (c.p.30).

374 Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.375, 384).

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso, ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela (120), richiesta (8-12, 127, 313) o istanza (9, 10), e questa non è stata presentata (c.p.375, 384).

374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (c.p.481).

375 Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni, ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

376 Ritrattazione

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (c.p.524 c.p.p.) .

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (279 c.p.c.), anche se non irrevocabile (c.p.324 c.p.c.).

377 Subornazione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi .

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 29).

378 Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (c.p.110), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni .

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni .

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire 1 milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (c.p.85-98) o risulta che non ha commesso il delitto (c.p.384).

379 Favoreggiamento reale

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110) e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter , aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni se si tratta di contravvenzione .

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .

380 Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

La pena è aumentata (c.p.64):

- 1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria
- 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire 2 milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni (c.p.383).

381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico (c.p.225, 233), che in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (c.p.383).

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire 100.000 a 1 milione, se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

382 Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore (c.p.96-108), che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni (c.p.383).

383 Interdizione dai pubblici uffici

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).

384 Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini (c.p.362 c.p.p.) o assunto come testimone (c.p.197, 201), perito, consulente tecnico o interprete (c.p.144) ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal

rendere informazioni, testimonianza, perizia , consulenza o interpretazione .

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L`AUTORITA` DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

385 Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno (c.p.214).

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone ovvero mediante effrazione, ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi (585 n.2) o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento (c.p.284, 286 c.p.p.) se ne allontani, nonché ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale .

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita (c.p.65).

386 Procurata evasione

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato (c.p.390, 391) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all'ergastolo.

La pena è aumentata (c.p.64) se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita (c.p.65):

1) se il colpevole è un prossimo congiunto (307 n. 4);

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).

387 Colpa del custode

Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.391).

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 600.000 .

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire 60.000 a lire 600.000 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a 1 milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (c.p.334) .

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio (c.p.328) è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione . Il colpevole è punito a querela (c.p.120-126) della persona offesa .

388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire 600.000.

388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

389 Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria (c.p.19), trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

(La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata).

390 Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110), aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386.

391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215 n.2), ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386.

Se l'evasione avviene per colpa (c.p.43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire 2 milioni. Si applica la disposizione del capoverso dell'art. 387.

CAPO III**DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI****392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose**

Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 1 milione.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico .

393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose (c.p.392 n.2), alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire 400.000.

La pena è aumentata (64) se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi (585 n.2).

394 Sfida a duello

Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire 40.000 a 400.000 (c.p.398,401).

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

395 Portatori di sfida

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire 40.000 a 400.000; ma la pena è diminuita (c.p.65) se il duello non avviene (c.p.398).

396 Uso delle armi in duello

Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.398, 399).

Il duellante è punito:

- 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.

397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale

In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593):

- 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
- 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
- 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
- 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.

398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'art. 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'art. 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

- 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
- 2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere
- 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

399 Duellante estraneo al fatto

Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 396 sono aumentate (c.p.64).

Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto (307-4), ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.

400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

401 Provocazione al duello per fine di lucro

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'art. 629.

Si applicano altresì le disposizioni del Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593), nel caso in cui il duello sia avvenuto.

TITOLO IV

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO

E CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI

402 Vilipendio della religione dello Stato

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (7 Cost.).

403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente (266-4) offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico (c.p.406).

404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico (c.p.406).

405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (c.p.409), è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (406).

406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita (c.p.65).

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI

407 Violazione di sepolcro

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

408 Vilipendio delle tombe

Chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

409 Turbamento di un funerale o servizio funebre

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

410 Vilipendio di cadavere

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.413).

411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso , ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

412 Occultamento di cadavere

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

413 Uso illegittimo di cadavere

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

TITOLO V

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

414 Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti

2) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1).

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (2664) fa l'apologia di uno o più delitti (c.p.266, 272, 303).

415 Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

416 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (c.p.32 quater, 417) .

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni .

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata (c.p.64) se il numero degli associati è di dieci o più.

416 bis Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.32 quater, 417) .

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni .

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali .

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego .

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

417 Misura di sicurezza

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti è sempre ordinata una misura di sicurezza (c.p..215) .

418 Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.c.110) o di favoreggiamento (c.p.378), dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata (64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (c.p.307 n.4).

419 Devastazione e saccheggio

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso su armi (c.p.585), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

420 Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

421 Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno (285, 419, 422 seguenti.).

TITOLO VI

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I

DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

422 Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo .

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

423 Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (c.p.449).

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (c.p.425).

424 Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare (c.p.635) la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni .

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (425, 449).

425 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata c.p.(64) se il fatto è commesso:

- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti (c.p.733), cimiteri e loro dipendenze;
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili ;
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merce o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
- 5) su boschi, selve o foreste.

426 Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (c.p.449, 450).

427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).

428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante ovvero la caduta di un aeromobile , di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro

edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (c.p.253, 432, 449, 450).

429 Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave (136 cod. nav.) , un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.432, 449, 450).

430 Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.432, 449, 450).

431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica (430, 432).

432 Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).

433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).

434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (c.p.449, 676).

435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.678) .

436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni (451).

437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.32 quater, 451).

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).

CAPO II**DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE****438 Epidemia**

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.(c.p.448, 452).

439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; (c.p.442, 446, 448, 452).

440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il

consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (c.p.446, 448, 452).

La pena è aumentata (c.p.64) se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000 (c.p.446, 448, 452).

442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).

443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (c.p.448, 452).

444 Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 100.000 (c.p.448, 452, 516).

La pena è diminuita (c.p.65) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.448, 452, 515).

446 Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima (c.p.538) di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria.

447 Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti (abrogato)

448 Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo Capo importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere (30) nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (c.p.32 bis) per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale .

CAPO III

DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

449 Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) un incendio , o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (c.p.136, 743, 1125 cod. nav.).

450 Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni (136, 1123 cod. nav.).

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa (43), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

452 Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa (c.p.43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:

- 1) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
- 2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

TITOLO VII

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I

DELLA FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 1 milione a 6 milioni:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (c.p.456, 458, 459, 463).

454 Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.458, 463).

455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.456, 458, 459, 463).

456 Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (c.p.64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.458, 459, 463).

458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (c.p.463).

460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (c.p.458 n.2) o dei valori di bollo (c.p.459 n.2), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.463).

461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena Migrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete (c.p.458), di valori di bollo (c.p.459 n.2) o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.463).

462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate (431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 20.000 a 400.000 (c.p.463, 465, 466).

463 Casi di non punibilità

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo (c.p.459n.2) contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 1 milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate (431n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 20.000 a 400.000.

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire 60.000.

466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459 n.2) o da biglietti di strade ferrate (c.p.431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 20.000 a 400.000.

Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa fino a lire 60.000, se le cose sono state ricevute in buona fede.

CAPO II**DELLA FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,
CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO****467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto**

Chiunque contraffà il Sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200.000 a 4 milioni (c.p.469, 470).

**468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione
o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti**

Chiunque contraffà il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.469, 470).

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 600.000.

472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (c.p.692).

473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (c.p.474, 475, 514, 517).

474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato (42) per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4 milioni (c.p.475, 514, 517).

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

475 Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36).

CAPO III

DELLA FALSITA` IN ATTI

476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni (c.p.482, 490, 492, 493).

477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale (c.p.357) che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.482, 492, 493).

478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (c.p.492) diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni (c.p.482, 493).

479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 (c.p.493).

480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (c.p.359), attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 100.000 a 1 milione (374 bis).

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

482 Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell'esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (c.p.490, 491).

483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (c.p.495).

484 Falsità in registri e in notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000.

485 Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493 bis).

Giurisprudenza

In tema di falsità in titolo di credito, agli effetti dell'art. 493-bis cod. pen. (casi di perseguibilità a querela), per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie, è stata ritenuta validamente proposta la querela dall'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).

Sez. V, sent. n. 7868 del 30-06-1987.

Poiché il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. richiede, oltre la formazione della scrittura privata, l'uso di questa, assume la veste di persona offesa in tale reato, e quindi la titolarità del diritto di querela, pure il soggetto che risenta un danno in conseguenza di tale uso.

Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996.

Sussiste il delitto di falsità materiale di cui agli artt. 488 e 491 c.p. nell'ipotesi di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia, effettuato prima che la inadempienza si sia verificata ovvero dopo che la obbligazione sia stata estinta.

Cassazione penale, sez. I, 13 novembre 1980.

486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.491, 493 bis).

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Giurisprudenza

Per la perseguibilità del reato di falsità di foglio firmato in bianco (artt. 486 e 493-bis cod. pen., introdotto dall'art. 89 della legge 24 novembre 1981 n. 689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità.

Sez. V, sent. n. 3671 del 27-03-1992.

487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480 (c.p.491, 493).

488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private (c.p.491, 492, 493 bis).

489 Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).

490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491, 493 bis).

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (c.p.602 c.c.) ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità, soggiace ana pena stabilita nell'art. 489 per l'uso di atto pubblico falso (c.p.492).

491 bis Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio (c.p.358), relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

493 bis Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli artt. 485 e 486 e quelli previsti dagli artt. 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela (c.p.120-126) della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (c.c.602.).

Giurisprudenza

Poiché l'articolo 493-bis cod. pen. non fa alcun riferimento all'art. 491 cod. pen. che contempla la falsità in documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena potrebbe sembrare, a prima vista, che l'ipotesi di falso in titoli di credito sia esclusa dalla procedibilità a querela. Senonché, malgrado l'infelice formulazione dell'articolo, anche i falsi di cui all'art. 491 cod. pen. sono oggi perseguibili solo a querela di parte.

Sez. VI, sent. n. 5991 del 23-06-1984.

CAPO IV**DELLA FALSITA` PERSONALE****494 Sostituzione di persona**

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno (c.p.496).

495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità

o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (c.p.357), in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (c.p.483, 567);

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.

La pena è diminuita (c.p.65) se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci (c.p.496).

496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altra persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale (c.p.357), o a persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358) nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 1 milione.

497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (c.p.p.685-690) o un altro certificato penale (c.p.p.335 n.3) relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.

498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).

TITOLO VIII**DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,****L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

CAPO I**DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA****499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione**

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire 4 milioni.

500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.635 n. 5).

Se la diffusione avviene per colpa (c.p.43) la pena è della multa da lire 200.000 a 4 milioni.

501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (c.p.64).

Le pene sono raddoppiate:

- 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
- 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 32 quater, 518).

501 bis Manovre speculative su merci

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza (c.p.p.382), anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme (sull'istruzione formale). L'autorità giudiziaria competente

dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'art. 625 c p.p.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali (c.p.30, 32 quater) per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione

della sentenza (c.p.36).

502 Serrata e sciopero per fini contrattuali

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire 2 milioni.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire 200.000.

503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milioni, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000, se si tratta di lavoratori (c.p.510-512).

504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (c.p.510-512).

505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'art. 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite (c.p.510-512).

506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

507 Boicottaggio

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli artt. 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e

autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

Chiunque, col solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale (c.p.614, 633, 634), ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire 1 milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia (c.p.635) gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi) è punito con la multa fino a lire 1 milione.

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti Collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.5 10 n.5 12).

510 Circostanze aggravanti

Quando i fatti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate (c.p.64).

511 Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

512 Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e ss. importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose (c.p.392 n.2) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .

513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni .

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

514 Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata (64) e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 (c.p.518).

515 Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto (c.p.440-445), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4 milioni .

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.

516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442, 444, 518).

517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge (c.p.473, 474, 514), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.518).

CAPO III

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI

518 Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IX

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE

(abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale]

CAPO II

DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE

527 Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (c.p.529) è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.726) .

Se il fatto avviene per colpa (c.p.43), la pena è della multa da lire 60.000 a 600.000.

528 Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (c.p.725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (c.p.266 n.4).

Tale pena si applica inoltre a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2), la pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità (112 T.U.L.P.S.).

529 Atti e oggetti osceni: nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (c.p.725, 726).

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

530 Corruzione di minorenni (abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento

[omissis vedi Legge 75 del 20 febbraio 1958 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui")]

532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

533 Costrizione alla prostituzione

534 Sfruttamento di prostitute

535 Tratta di donne e di minori

536 Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero .

538 Misure di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall'art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536. .

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

539 Età della persona offesa (abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

540 Rapporto di parentela

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza

aggravante o attenuante o come causa di non punibilità la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.

Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (c.p.251, 269, 278), anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone (c.p.3.).

541 Pene accessorie ed altri effetti penali (abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

542 Querela dell'offeso (abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

543 Diritto di querela (abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a 544
Causa speciale di estinzione del reato (abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

TITOLO X

DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA DELLA STIRPE

(abrogato dall'art. 22 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)

TITOLO XI

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

556 Bigamia

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata (64) se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei (c.p.558).

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (c.p.689, comma 2, lett. a), n. 3, c.p.p.).

557 Prescrizione del reato

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia (c.p.158 seguenti).

558 Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato (c.p.117-123 c.c.), con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a 2 milioni.

559 Adulterio(dichiarato illegittimo C.Cost.)

(La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito).

560 Concubinato (dichiarato illegittimo C.Cost.)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante (dichiarato illegittimo C.Cost.)

Nel caso preveduto dall'art. 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso la pena è diminuita.

562 Pena accessoria e sanzione civile (dichiarato illegittimo C.Cost.)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se entro tre mesi dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

563 Estinzione del reato (dichiarato illegittimo C.Cost.)

Nei casi preveduti dagli artt. 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato, e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

564 Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente (c.p.540), o con un affine in linea retta (c.p.75, 78 c.c.), ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata (c.p.64) per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale) (c.p.34).

565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici (c.p.57), nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire 200.000 a 1 milione.

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

566 Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.569).

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

567 Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.569).

569 Pena accessoria

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori (o della tutela legale) (c.p.34).

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori (, alla tutela legale) , o alla qualità di coniuge , è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti (c.p.540;) di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa .

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal n. 2) del precedente comma .

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da due a otto anni.

572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave (c.p.583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (c.p.583 n.2), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni.

573 Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori , o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita (c.p.65), se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata (64), se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).

574 Sottrazione di persone incapaci

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori , al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela (c.p.120) del genitore esercente la potestà dei genitori , del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).

TITOLO XII

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

[A norma dell'art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante l'assistenza delle persone handicappate, le pene dei delitti non colposi previsti in questo titolo, devono essere aumentate da un terzo alla metà se la persona offesa è handicappata]

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

575 Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno .

576 Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica l'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2) dell'art. 61;
 - 2) contro l'ascendente o il discendente (c.p.540;), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1) e 4) dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 - 4) dall'associato per delinquere (c.p.416, 416 bis), per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 - 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.
- E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trovi nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.

577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente (c.p.540);
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
- 3) con premeditazione;
- 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei nn. 1) e 4) dell'art. 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella (c.p.540), il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta .

578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 c.p.

579 Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'art. 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio (c.p.575-577) se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza minaccia o suggestione (613 n.2), ovvero

carpito con inganno.

580 Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (c.p.583).

Le pene sono aumentate (c.p.64) se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio (c.p.575-577).

581 Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (582), è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (c.p.587 n.4) .

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

582 Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585) .

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa .

583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 3) abrogato .

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

5) abrogato.

584 Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586).

585 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

- 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo .

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso (c.p.43) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate (c.p.64, 289 bis) (571 n.2, 57 n.22, 584, 591-3, 593 n.3, 630 n.2)

587 Omicidio e lesione personale a causa di onore (abrogato)

588 Rissa

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino lire 600.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p.582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .

Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .

591 Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (c.p.582), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (c.p.540), dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

592 Abbandono di un neonato per causa di onore (abrogato)

593 Omissione di soccorso

Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (c.p.582), la pena è aumentata (c.p.64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

CAPO II**DEI DELITTI CONTRO L'ONORE**

594 Ingiuria

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione (c.p.341-344).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate (c.p.64) qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (c.p.596-599).

595 Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 4 milioni.*

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa (c.p.57-58 bis) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.596-599).*

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (c.p.342), o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p.64).

*Vedi legge .8/02/1948 n.47 art 13

596 Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa .

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

- 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale (c.p.357) ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
- 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito .

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° .

596 bis Diffamazione col mezzo della stampa

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli artt. 57, 57 bis e 58.

597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato

I delitti preveduti dagli artt. 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126).

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti (c.p.307 n.4), l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

599 Ritorsione e provocazione

Nei casi preveduti dall'art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

CAPO III**DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE****SEZIONE I****Dei delitti contro la personalità individuale****600 Riduzione in schiavitù**

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.604).

601 Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni (c.p.604).

602 Alienazione e acquisto di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni (c.p.604).

603 Plagio

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in un modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

[La Corte Costituzionale ha dichiarato il presente articolo costituzionalmente illegittimo]

604 Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero in danno di cittadino italiano.

SEZIONE II

Dei delitti contro la libertà personale

605 Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni .

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente (c.p.540;) o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale (c.p.357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (c.p.606).

606 Arresto illegale

Il pubblico ufficiale (c.p.357) che procede ad un arresto (c.p.380, 381, 385 c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

607 Indebita limitazione di libertà personale

Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (c.p.p.247, 249) o un'ispezione personale (c.p.p.245), è punito con la reclusione fino ad un anno.

Giurisprudenza

Alla luce dell'attuale regime normativo, non e' piu' contestabile l'esistenza di uno stretto rapporto funzionale tra l'atto di ricerca della prova (perquisizione) e l'atto di materiale apprensione della medesima (sequestro). Infatti, l'art. 1 *L'art. 191c.p.p. pone l'inutilizzabilita' a protezione del procedimento di "acquisizione" della prova e giustifica in via generale l'applicazione della medesima sanzione, in virtu' di un'equiparazione ormai definitivamente sancita tra il profilo funzionale della prova e quello genetico. Pertanto, in virtu' di uno stretto nesso strumentale che - malgrado l'autonomia dei controlli (artt. 352 e 355 c.p.p.) - lega la perquisizione al sequestro, l'illegittimita' dell'una non puo' non estendersi al secondo, determinando l'inutilizzabilita' probatoria delle cose sequestrate. (Nella specie, la Cassazione in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza di rigetto di un'istanza di riesame, proposta ai sensi degli artt. 324 e 355 c.p.p., nonche' il precedente decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla p.g.).*

Cassazione penale sez. V, 22 settembre 1995

Cass. pen. 1996.

Ove la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa ad una perquisizione locale, eseguendo un "accesso" in forza di norme tributarie specifiche (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35), per un servizio di investigazione e di controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia non finanziaria (nella specie, in materia di contraffazione di marchi: artt. 474 e 517 c.p.), la perquisizione e' illegittima e, come tale, non e' convalidabile dal p.m..

Cassazione penale sez. V, 22 settembre 1995

Cass. pen. 1996.

La perquisizione ed il sequestro probatorio, che sono mezzi di ricerca della prova e non strumenti di acquisizione di una notizia criminis, postulano la sussistenza di concrete esigenze probatorie. Pertanto la motivazione dei provvedimenti che autorizzano le perquisizioni ed i sequestri deve specificare le imputazioni che sono a fondamento della ricerca dei "corpi di reato" e delle "cose pertinenti al reato", mediante l'indicazione delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava un provvedimento di perquisizione locale e sequestro emesso dal p.m. in cui ci si limitava ad affermare che si procedeva in ordine al delitto di falso in bilancio, senza indicare gli elementi di fatto specifici e concreti che avrebbero realizzato quella fattispecie criminosa).

Cassazione penale sez. V, 2 marzo 1995

Cass. pen. 1996.

Ai fini di legittimità del provvedimento che dispone la perquisizione domiciliare, è necessaria la enunciazione, almeno sommaria e provvisoria, dell'ipotesi accusatoria, non limitata, di regola, alla mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e occorre altresì l'indicazione delle cose da ricercare, ancorché non ancora individuate, ma comunque riconducibili alla suddetta ipotesi accusatoria, come pure l'indicazione essenziale delle ragioni per le quali si "ritiene" (non bastando più il semplice "sospetto", cui si riferiva l'art. 332 dell'abrogato codice di rito), che le cose summenzionate siano reperibili nel luogo in cui la perquisizione viene disposta. (La Corte di cassazione ha ritenuto che tali condizioni sono soddisfatte nel caso di un decreto di perquisizione in cui - premesso che si procede per i reati di cui agli art. 1 e 2 l. 17 febbraio 1982 (associazioni segrete) e 416 c.p. (associazioni per delinquere) - si precisi che vi è fondato motivo di ritenere, "sulla base della documentazione acquisita agli atti", che nel luogo considerato "venga custodita documentazione concernente l'esistenza di logge coperte sotto forma di ordini o riti di diversa denominazione").

Cassazione penale sez. I, 8 febbraio 1995

Giust. pen. 1996.

609 bis Violenza sessuale

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

609 quater Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

609 quinquies Corruzione di minore

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

609 sexies Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

609 septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore , quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa .

609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

SEZIONE III

Dei delitti contro la libertà morale

610 Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni .

La pena è aumentata (c.p.64) se concorrono e condizioni prevedute dall'artt. 339.

611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni (c.p.462, 543).

La pena è aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339.

612 Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 100.000.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio .

613 Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno (c.p.690, 691, 728).

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
- 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto (c.p.86, 111).

SEZIONE IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

614 Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente e con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (14 Cost.) .

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose (392-2), o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (14 Cost.) .

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge (c.p.p.352, 247-251; 80 disp. att. c.p.p.), la pena è della reclusione fino a un anno.

Giurisprudenza

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica puo' costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione e' prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e con il tenore risultante dal nastro; all'ammissibilita' di una prova siffatta non osta la previsione di cui all'art. 615 bis c.p., che incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario del messaggio telefonico.

Cassazione civile sez. II, 11 dicembre 1993, n. 12206.

L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalita' diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale e' stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 c.p. poiche' la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attivita' di parrucchiere - cosi' facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale - era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora).

Cassazione penale sez. V, 19 maggio 1993.

Dinanzi al rifiuto dell'imputato di fornire un saggio fonico di comparazione per l'esecuzione di una perizia intesa ad accertare la paternita' di una telefonata ritualmente intercettata, e' legittima l'utilizzazione della sua voce, cosi' come registrata nel corso di conversazione telefonica con il suo difensore, a nulla rilevando l'illegittimita' di detta registrazione. (Nella specie e' stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato avrebbe fatto affermazioni ampiamente confessorie al proprio difensore e che l'intercettazione di tale conversazione, cosi' come la sua registrazione, fossero avvenute in spregio dell'art. 615-bis c.p., posto che non era stato utilizzato il suo contenuto, processualmente inesistente, bensì la sola inflessione dell'accento per identificare il soggetto dal quale era partita la telefonata legittimamente intercettata).

Cassazione penale sez. II, 18 gennaio 1993.

615 bis Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126); tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222).

615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.

SEZIONE V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (15 Cost.; c.p.619).

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni (c.p.618).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .

617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.623 bis; 266-268 c.p.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222.).

617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (c.p.p.266-268.; 226 disp. coord. c.p.p.) , installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni (623 bis). La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222).

617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni (c.p.623 bis).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente

servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.

617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.

618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.620).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

**619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse
da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni**

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'art. 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione.

**620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa
da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni**

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica (623 bis), lo rivela senza

giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi .

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

622 Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare documento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 60.000 a 1 milione (c.p.326).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni (c.p.263, 325).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

623 bis Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

TITOLO XIII

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE

VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE

624 Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.625, 626, 649).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

625 Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 200.000 a 2 milioni:

- 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose (c.p.392 n.2) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
- 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale (c.p.357) o d'incaricato di un pubblico servizio (c.p.358);
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
- 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400.000 a 3 milioni.

626 Furti punibili a querela dell'offeso

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire 400.000, e il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126):

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ;
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
- 3) se il fatto consiste nello spigolare rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente (c.p.649).

627 Sottrazione di cose comuni

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impone della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 40.000 a 400.000 .

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (c.p.646).

628 Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impone della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni .

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi (c.p.585) o da persona travisata, o da più persone riunite (c.p.112 n. 1);
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (c.p.605, 613);
- 3) se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis .*

*Per l'art. 36 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 la pena, relativa a tale articolo, è aumentata da un terzo alla metà qualora l'offeso sia una persona handicappata.

629 Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .

630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (c.p.289 bis) .

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata (586), il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato (c.p.575) si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni .

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante (c.p.62, 62 bis), alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

631 Usurpazione

Chiunque, per appropriarsi, un tutto in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 400.000 (c.p.639 bis, 649).

632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 400.000 (c.p.639 bis, 649).

633 Invasione di terreni o edifici

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.639 bis) .

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone anche senza armi (c.p.112, 649).

634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 600.000 .

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone (c.p.112).

635 Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili (c.p.624 n.2) o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 (c.p.649) .

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro un'occasione di serrate, o da lavoratori un'occasione di sciopero (c.p.502,506), ovvero un'occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330,) 331 (e 333) ;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell'art.

625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 .

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.639 bis, 649) .

637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649) .

638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 .

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (c.p.649).

639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649).

639 bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

640 Truffa

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.649).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (c.p.32 quater) o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità (c.p.661).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (c.p.61) .

640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (c.p.32 quater, 316 bis).

640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

641 Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa

fino a lire 1 milione.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, infine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale (c.p.582), o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata (c.p.64).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).

643 Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 400.000 a 4 milioni (c.p.649).

644 Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (649).

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni, di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Giurisprudenza

In materia di usura (art. 644 cod. pen.), lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che lo stato di bisogno sussiste anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale).

Sez. VI, sent. n. 8604 del 12-09-1996 (ud. del 15-07-1996).

In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo - sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui - sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.

Sez. II, sent. n. 7770 del 06-08-1997.

La norma di cui all'art. 644 cod. pen. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano "usurari", sicché spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile; egualmente è demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare è sufficiente il cosiddetto "fumus" del reato: da ciò scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale, deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perché attinenti al "fumus" del reato e non alla prova.

Sez. II, sent. n. 2085 del 24-05-1993.

Ai fini della configurabilità del delitto di usura, il ricorso al finanziamento privato anziché alla richiesta di un mutuo bancario può costituire elemento per far ritenere la conoscenza dello stato di bisogno nonostante "le buone informazioni bancarie", perché l'accettazione del mutuo vessatorio può essere indice del tentativo di evitare lo screditamento presso le banche.

Sez. II, sent. n. 10151 del 22-10-1992.

In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente.

Sez. II, sent. n. 6784 del 12-07-1997

L'intervenuto aumento, ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma primo, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (introdotto dalla legge di conversione), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, della pena edittale stabilita per il reato di usura, con conseguente attribuzione della competenza per materia al tribunale e non più al pretore, non incide

sulla determinazione della competenza medesima per quanto attiene i reati anteriormente commessi, i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., con pena superiore a quella prevista all'epoca della loro commissione (reclusione fino a due anni e multa), continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art. 7, comma primo, cod. proc. pen., nella competenza del pretore.

Sez. I, sent. n. 794 del 28-02-1997.

644 bis Usura impropria (abrogato dall'art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 1996, n. 108)

644 ter Prescrizione del reato di usura

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

645 Frode in emigrazione

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.649).

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata (c.p.64).

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 (649).

647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

È punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 600.000:

- 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate (c.c.927-929);
- 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo (c.c.932)
- 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai nn. 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 600.000 (c.p.649).

648 Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o

cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 1 milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto .

648 bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, un modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .

La pena è aumentata (c.p.64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un attività professionale.

La pena è diminuita (c.p.65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .

La pena è aumentata (c.p.64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita (c.p.65) nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo Titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato ;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo Titolo sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

LIBRO III

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Artt.650-734

Clicca su [*](#) per visualizzarli

LIBRO III [*](#)

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE [*](#)

Artt.650-734 [*](#)

TITOLO I [*](#)

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA [*](#)

CAPO I [*](#)

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA [*](#)

SEZIONE I [*](#)

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica [*](#)

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose [*](#)

650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità [*](#)

651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale [*](#)

652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto [*](#)

653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati [*](#)

654 Grida e manifestazioni sediziose [*](#)

655 Radunata sediziosa [*](#)

656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico [*](#)

657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata [*](#)

658 Procurato allarme presso l'Autorità [*](#)

659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone [*](#)

660 Molestia o disturbo alle persone [*](#)

661 Abuso della credulità popolare [*](#)

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità [*](#)

663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni [*](#)

663 bis Divulgazione di stampa clandestina [*](#)

664 Distruzione in deterioramento di affissioni [*](#)

§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici [*](#)

666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza [*](#)

668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive [*](#)

§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovagli e la prevenzione dell'accattonaggio [*](#)

669 Esercizio abusivo di mestieri girovagli [*](#)

670 Mendicizia [*](#)

671 Impiego di minori nell'accattonaggio [*](#)

SEZIONE II [*](#)

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica [*](#)

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni [*](#)

672 Omessa custodia e mal governo di animali [*](#)

673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari [*](#)

674 Getto pericoloso di cose [*](#)

675 Collocamento pericoloso di cose [*](#)

676 Rovina di edifici o di altre costruzioni [*](#)

677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina [*](#)

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplosive [*](#)

678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplosive [*](#)

679 Omessa denuncia di materie esplosive [*](#)

680 Circostanze aggravanti [*](#)

SEZIONE III *

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati *

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti *

682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato *

683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere *

684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale *

685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale *

686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione *

687 Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita *

688 Ubriachezza *

689 Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente *

690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza *

691 Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza *

§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica *

692 Detenzione di misure e pesi illegali *

693 Rifiuto di monete aventi corso legale *

694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte *

696 Vendita ambulante di armi *

697 Detenzione abusiva di armi *

698 Omessa consegna di armi *

699 Porto abusivo di armi *

700 Circostanze aggravanti *

701 Misura di sicurezza *

703 Accensioni ed esplosioni pericolose *

704 Armi *

705 Commercio non autorizzato di cose preziose *

707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli *

708 Possesso ingiustificato di valori *

709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto *

710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta *

711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti *

712 Acquisto di cose di sospetta provenienza *

713 Misura di sicurezza *

§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute *

716 Omesso avviso all`Autorità dell`evasione o fuga di minori *

CAPO II *

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI *

LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE *

SEZIONE I *

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi *

718 Esercizio di giochi d`azzardo *

719 Circostanze aggravanti *

720 Partecipazione a giochi d`azzardo *

721 Elementi essenziali del gioco d`azzardo. Case da gioco *

722 Pena accessoria e misura di sicurezza *

723 Esercizio abusivo di un gioco non d`azzardo *

724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti *

725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza *

726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio *

727 Maltrattamento di animali *

SEZIONE II *

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria *

728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui *

730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive (dichiarato illegittimo) *

TITOLO II *

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI *

L'ATTIVITA` SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *

731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori *

732 Omesso avviamento dei minori al lavoro *

733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale *

734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali *

TITOLO I

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

CAPO I

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA

SEZIONE I

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000.

651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (c.p.357) nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire 400.000 (c.p.366 n.2).

652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Chiunque in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (c.p.422-436), ovvero nella flagranza di un reato (382 c.p.p.), rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale (c.p.357) o da una persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358), nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000 (162 bis).

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 60.000 a 1.200.000.

653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno (c.p.306).

654 Grida e manifestazioni sediziose

Chiunque, in una riunione che sia da considerare privata a norma del n. 3) dell'art. 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, (c.p.266 n.4, 303, 414, 415), con l'arresto fino a un anno.

655 Radunata sediziosa

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

Se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa si ritira dalla radunata.

656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (c.p.265, 269, 501, 658), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000.

657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico, ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire 200.000 (c.p.658, 659, 663).

658 Procurato allarme presso l'Autorità

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 20.000 e 1 milione (c.p.340, 656, 657).

659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000 (657, 660, 703).

Si applica l'ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

660 Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).

661 Abuso della credulità popolare

Chiunque, pubblicamente (266 n.4), cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 2 milioni (c.p.640).

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

662 Esercizio abusivo dell'arte tipografica (abrogato)

663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire 50.000 .

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (c.p.352) .

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente .

663 bis Divulgazione di stampa clandestina

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 250.000 o con l'arresto fino ad un anno.

664 Distruzione in deterioramento di affissioni

Chiunque stacca, lacera o rende Abrogato comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l'ammenda fino a lire 600.000 (c.p.345).

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire 200.000 (c.p.162, 635).

§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (abrogato)

666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 1 milione (c.p.162).

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese.

667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (abrogato)

668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 600.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2) e 3) dell'art. 266.

§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla

legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 20.000 a lire 500.000 .

Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.

670 MendicITÀ

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

671 Impiego di minori nell'accattonaggio

Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque, non imputabile (c.p.85), la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (c.p.34) o dall'ufficio di tutore.

SEZIONE II

Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

672 Omessa custodia e mal governo di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 .

Alla stessa sanzione soggiace:

1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1 milione.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e

destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione (c.p.437, 428 n.2).

674 Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire 400.000.

675 Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire 200.000.

676 Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 200.000 (c.p.434, 449, 677).

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire 600.000.

677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con l'ammenda non inferiore a lire 200.000.

Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 600.000.

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire 480.000 (c.p.435, 680).

679 Omessa denuncia di materie esplodenti

Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie

infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire 720.000 (c.p.435).

Soggiace all'ammenda fino a lire 400.000 chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti omette di farne denuncia all'Autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire 72.000 a 1.200.000 (c.p.680).

680 Circostanze aggravanti

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate (c.p.64) se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 200.000 (c.p.666).

SEZIONE III

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato (c.p.260), con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire 100.000 a 600.000 (c.p.162 bis, 260).

683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a 500.000 .

684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (c.p.114, 329 c.p.p.), e punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a 500.000.

685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 50.000 a 200.000.

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Chiunque, contro il divieto della legge ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità fabbrica, o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcoliche, ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione .

Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

687 Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 100.000 .

688 Ubriachezza

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 400.000.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale (c.p.575-584).

La pena è aumentata (c.p.64) se la ubriachezza è abituale (94 n.2, 221, 234-2).

689 Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente

L' esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata (c.p.64).

La condanna importa la sospensione dall'esercizio (c.p.35).

690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 600.000 (c.p.613).

691 Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio (c.p.35).

§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

692 Detenzione di misure e pesi illegali

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi (c.p.472 n.3) diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 400.000.

Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio (624-648 ter), o contro la fede pubblica (453-498), o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio (c.p.499-517) o per altri delitti della stessa indole (c.p.101, può essere sottoposto alla libertà vigilata (c.p.228).

693 Rifiuto di monete aventi corso legale

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 60.000 (c.p.458) .

694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire 20, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 400.000 .

§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato (42), o esporta, o pone comunque in vendita armi (704), ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire 2.400.000 (700, 701) .

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

696 Vendita ambulante di armi

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire 2.400.000 (c.p.700, 701) .

697 Detenzione abusiva di armi

Chiunque detiene armi (c.p.704) o munizioni senza averne fatto denuncia all`Autorità quando la denuncia è richiesta, è punito con l`arresto fino a dodici mesi o con l`ammenda fino a lire 720.000.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all`autorità, è punito con l`arresto fino a due mesi o con l`ammenda fino a lire 500.000 (c.p.700-701) .

698 Omessa consegna di armi

Chiunque trasgredisce all`ordine, legalmente dato dall`Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi (c.p.704) o le munizioni da lui detenute, è punito con l`arresto non inferiore a nove mesi o con l`ammenda non inferiore a lire 240.000 (700, 701) .

699 Porto abusivo di armi

Chiunque senza la licenza dell`Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un`arma (c.p.704) fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l`arresto fino a diciotto mesi (c.p.700, 701).

Soggiace all`arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un`arma (c.p.704) per cui non è ammessa licenza (c.p.700, 701).

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate (c.p.64).

700 Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata (64) qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell`art. 680.

701 Misura di sicurezza

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (c.p.228).

702 Omessa custodia di armi (abrogato)

703 Accensioni ed esplosioni pericolose

Chiunque, senza la licenza dell`Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (c.p.704) da fuoco, accende fuochi d`artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l`ammenda fino a lire 200.000 (c.p.435) .

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell`arresto fino a un mese .

704 Armi

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1) quelle indicate nel n. 1) del capoverso dell'art. 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

§ 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

705 Commercio non autorizzato di cose preziose

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.713).

706 Commercio clandestino di cose antiche (abrogato)

707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (c.p.705-713), (o per mendicizia, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni (c.p.713).

NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

708 Possesso ingiustificato di valori

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 1 milione

710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.

711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.713).

712 Acquisto di cose di sospetta provenienza

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 20.000 (c.p.648).

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

713 Misura di sicurezza

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata (c.p.228).

§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute

714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (abrogato)

715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente (abrogato)

716 Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori

Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000 (c.p.162, 391).

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose (abrogato)

CAPO II

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI

LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

SEZIONE I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

718 Esercizio di giochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo (c.p.721) o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (c.p.719, 722) .

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale (c.p.104, 105), alla libertà vigilata (c.p.228) può essere aggiunta la cauzione di buona condotta (237).

719 Circostanze aggravanti

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

- 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (c.p.721);
- 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
- 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
- 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

720 Partecipazione a giochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo (c.p.721), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 1 milione (c.p.722) .

La pena è aumentata (64):

- 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (c.p.721) o in pubblico esercizio
- 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

722 Pena accessoria e misura di sicurezza

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36). E' sempre ordinata la confisca (c.p.240) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a 200.000.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire 100.000 a 1 milione.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire 100.000.

724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 600.000.

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 2 milioni (c.p.528, 529).

726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.527, 529).

Soggiace all'ammenda fino a lire 100.000 chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

727 Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La pena è aumentata (c.p.64) se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza (c.p.36) e la confisca (c.p.240) degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva (c.p.99) la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo (c.p.30).

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione (c.p.35) per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione (c.p.30) dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione (35) della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

SEZIONE II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprime la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 1 milione (c.p.613).

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

729 Abuso di sostanze stupefacenti (abrogato)

730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive (dichiarato illegittimo)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire 1 milione .

Soggiace all'ammenda fino a lire 200.000 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (c.p.162) .

TITOLO II

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI

L'ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire 60.000.

732 Omesso avviamento dei minori al lavoro

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire 60.000.

733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 4 milioni .

734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni .